

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)

P R O M U L G O I L D E C R E T O
di fondazione dell'Ente pubblico
Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 24^a seduta ordinaria del 26 ottobre 2017.

N. 014-6/2017

Pirano, 26. ottobre 2017

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Visto l'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), visti gli articoli 40, 41 e 140 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 16/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 36/08, 58/09, 64/09 – corr., 65/09 – corr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – corr. e 25/17 – ZVaj)), vista la Legge sui diritti particolari delle Comunità nazionali italiana e ungherese nel settore dell'Educazione e dell'Istruzione, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 35/01 e 102/07 – ZOsn-F), la Legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 42/07 – Testo Consolidato Ufficiale e 45/08 – ZArbit) e visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 24^a seduta ordinaria del 26 ottobre 2017 approva il seguente

D E C R E T O
di fondazione dell'ente pubblico
Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Con il presente Decreto nel campo dell'istruzione primaria e/o elementare viene fondato l'ente pubblico, vengono definiti la sua attività, i suoi organi e le loro competenze nonché stabiliti il finanziamento e la regolamentazione dei rapporti tra Fondatori ed Ente pubblico.

Le espressioni utilizzate nel presente Decreto, scritte nella forma grammaticale di genere maschile, sono utilizzate quale forma neutra per il genere femminile e maschile.

Art. 2

Per lo svolgimento delle attività nel campo dell'istruzione primaria e/o elementare, il Comune di Pirano, con sede a Pirano, Piazza Tartini 2 e la Comunità autogestita della nazionalità italiana Pirano, con sede a Pirano, Via Kajuh 12, (nel prosieguo: Fondatori), fondano l'Ente pubblico Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano (nel prosieguo: Istituto), nell'ambito del quale operano le sezioni periferiche di Lucia, Strugnano e Sicciole.

Art. 3

Denominazione dell'Istituto: Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano – Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran.

Sede dell'Istituto: Via Vojko 1, Pirano.

Denominazione abbreviata: SE Vincenzo e Diego de Castro Pirano – OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran.

Sono parte integrante della SE Vincenzo e Diego de Castro Pirano – OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran:

– la Sede centrale, Via Vojko 1, Pirano,

– la Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano, Sezione periferica di Lucia – Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, Podružnična šola Lucija, con sede a Lucia, Via Fasano 3a, Portorose,

– la Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano, Sezione periferica di Sicciole – Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, Podružnična šola Sečovlje, con sede a Sicciole 79, Sicciole,

– la Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano, Sezione periferica di Strugnano – Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, Podružnična šola Strunjan, con sede a Strugnano 35, Strugnano.

L'Istituto è successore legale dell'Istituto Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano – Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, iscritto al registro giudiziario presso il Tribunale distrettuale di Capodistria, partita 1/0000029/00 e ne assume tutti i diritti e obblighi.

L'Istituto è iscritto all'albo degli Istituti per l'Educazione e l'Istruzione presso il Ministero dell'Istruzione.

Art. 4

L'Istituto è persona giuridica e ha facoltà di agire autonomamente nei negozi giuridici legati all'attività per cui è stato fondato, comunque nel rispetto dei limiti di cui al sesto capoverso dell'Art. 37 del presente Decreto.

Le Sezioni periferiche non sono persone giuridiche e non hanno delega per agire nei negozi giuridici.

L'Istituto risponde dei propri obblighi sino all'ammontare dei mezzi di cui dispone per l'esercizio delle proprie attività.

Per la gestione del patrimonio l'Istituto risponde al Comune di Pirano.

Art. 5

Il Comune di Pirano risponde per gli obblighi dell'Istituto in forma limitata e sussidiaria, sino all'ammontare dei mezzi, previsti dal bilancio del Comune di Pirano per lo svolgimento della funzione pubblica in armonia con la legge e altre norme.

I Fondatori non rispondono per gli obblighi dell'Istituto derivanti dalle attività svolte per conto terzi.

Art. 6

L'Istituto dispone di un timbro di forma circolare, del diametro di 35 mm e un timbro del diametro di 20 mm. Sul timbro sono impressi il nome e la sede dell'Istituto. Al centro presenta lo stemma della Repubblica di Slovenia. Il numero dei timbri, il loro uso e la loro custodia, nonché i dipendenti che ne rispondono sono stabiliti dal preside.

Art. 7

Il preside, durante la propria assenza, può delegare in forma scritta uno dei dipendenti a svolgere singole funzioni di sua competenza e a sostituirlo.

Art. 8

I documenti amministrativi e finanziari riguardanti i rapporti con la banca e con l'Organizzazione incaricata dei pagamenti, vengono firmati dal preside e dagli altri soggetti autorizzati dallo stesso.

Per i casi non definiti dal presente Decreto il preside stabilisce, con decisione, i dipendenti dell'Istituto autorizzati alla firma.

Art. 9

La circoscrizione scolastica ovvero l'ambito territoriale della Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano – Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, comprende il territorio del Comune di Pirano indicato dal suo Statuto come nazionalmente misto.

II. ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 10

L'attività principale dell'Istituto è l'istruzione primaria e/o elementare. L'Istituto segue il programma d'istruzione vigente con lingua d'insegnamento italiana, approvato con le modalità e le procedure stabilite dalla legge.

L'attività principale dell'Istituto in base al Regolamento sulla classificazione delle attività standard (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 69/07 e 17/08) è: P85.200 Istruzione primaria: scuole elementari.

L'attività principale dell'Istituto è considerata servizio pubblico di pubblico interesse.

Oltre all'attività principale, l'Istituto svolge ancora altre attività con le quali completa la propria attività principale:

A01.130	Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi
A01.190	Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
A01.2	Coltivazione di colture permanenti
A01.280	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
A01.29	Coltivazione di altre colture permanenti
C18.120	Altra stampa
C18.130	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
C18.200	Riproduzione di supporti registrati
E38.110	Raccolta di rifiuti non pericolosi
E38.120	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
E38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti
H49.39	Altri trasporti terrestri di passeggeri
I55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
I55.201	Villaggi turistici
I55.209	Altre strutture per brevi soggiorni
I56.290	Mense e catering continuativo su base contrattuale
I56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
J58.1	Edizione di libri, periodici e altre attività editoriali
J58.130	Edizione di quotidiani
J59	Attività di produzione cinematografica, di video e di registrazioni musicali e sonore
J59.200	Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
J62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
J62.030	Gestione di strutture informatizzate
J62.090	Altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica
J63.1	Elaborazione dei dati e attività connesse; portali web
L68.3	Attività immobiliari per conto terzi
L68.200	Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
M72	Ricerca scientifica e sviluppo

M74.300	Traduzione e interpretariato
N77.330	Vendita o affitto di attrezzature di cancelleria e informatiche
N77.390	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca
N79.900	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
N82.300	Organizzazione di mostre, convegni e fiere
Q88.910	Assistenza diurna per bambini
R90.0	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
R90.020	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
R90.030	Creazioni artistiche
R90.040	Gestione di strutture artistiche
R91.011	Attività di biblioteche
R91.012	Attività di archivi
R93	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
R93.110	Gestione di impianti sportivi
R93.190	Altre attività sportive
R93.299	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.

La scuola può svolgere anche altre attività senza l'iscrizione all'elenco giudiziario se sono destinate a favorire le attività registrate, sono di volume minore e possono contribuire a sfruttare in modo razionale e completo le strutture, i mezzi e il sapere della scuola.

L'Istituto può contrarre o allargare i contenuti dell'attività che svolge soltanto con il consenso dei Fondatori.

Art. 11

L'Istituto, previo consenso dei Fondatori, può organizzare il lavoro in una nuova sezione in armonia con la legge, ma soltanto se sono esaurite le capacità ricettive e nel rispetto delle relative normative e/o criteri.

III. ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 12

Organi dell'Istituto sono:

- il Consiglio d'Istituto,
- il Preside,
- gli Organi professionali e
- il Consiglio dei genitori.

L'Istituto può prevedere anche altri organi, le cui funzioni, composizione e modalità d'elezione o nomina vengono stabilite dal regolamento.

1. Consiglio d'Istituto

Art. 13

(In generale)

Il Consiglio d'Istituto conta undici membri dei quali:

- tre rappresentanti dei Fondatori, come stabilito dall'art. 14 del presente Decreto,
- cinque rappresentanti dei lavoratori dell'Istituto, tre dei quali sono obbligatoriamente rappresentanti dei lavoratori della sede centrale, uno rappresenta la sezione periferica di Lucia e uno la sezione periferica di Sicciole,

- tre rappresentanti dei genitori, dei quali uno è obbligatoriamente rappresentante della sede centrale, uno della sezione periferica di Lucia e uno della sezione periferica di Sicciole. I membri del Consiglio sono nominati ossia eletti per il periodo di quattro anni e possono essere rieletti, ma al massimo per due mandati consecutivi. Il mandato del membro del Consiglio d'Istituto cessa prima della fine del periodo per cui era stato nominato, ossia eletto se:

- perde il diritto di essere eletto o nominato a membro del Consiglio d'Istituto,
- viene sollevato dall'incarico,
- si dimette oppure
- in caso di decesso.

Il Consiglio dopo aver constatato la cessazione del mandato di un membro del Consiglio per un qualsiasi motivo, informa tempestivamente gli organi competenti per l'elezione o la nomina del nuovo membro.

Se il mandato nel Consiglio d'Istituto cessa anticipatamente a un dipendente, gli subentra nell'incarico di membro del Consiglio d'Istituto sino al termine del mandato ordinario, il candidato al Consiglio d'Istituto nominato dai dipendenti che tra i non eletti ha ottenuto il maggior numero di voti, ma non meno del cinque per cento dei voti dei votanti. Se due candidati al Consiglio d'Istituto avevano ottenuto lo stesso numero di voti, la nomina spetta al candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.

Se cessa il mandato al rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto in seguito al cambiamento di status del figlio, diventa rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto il rappresentante dei genitori tra i nuovi iscritti. Se cessa il mandato al rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto per altri motivi, diventa membro del Consiglio il rappresentante dei genitori che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati al Consiglio d'Istituto non eletti.

Non sono necessarie elezioni o nomine suppletive per i membri del Consiglio d'Istituto se è cessato il mandato a meno di un terzo dei membri e alla fine del mandato quadriennale mancano meno di sei mesi.

Se prima della fine del mandato per qualsiasi motivo cessa il mandato a più di un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto e non è possibile sostituirli come previsto al secondo e

terzo comma del presente articolo, vengono indette elezioni suppletive entro quindici giorni dalla constatazione della fine del mandato.

Art. 14
(Rappresentanti dei Fondatori)

La nomina dei membri del Consiglio che sono rappresentanti dei Fondatori, avviene a rotazione e precisamente in modo tale che a ogni mandato si alternino due rappresentanti del Consiglio comunale di Pirano e un rappresentante della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano e viceversa. Nel primo mandato i due membri sono nominati dal Consiglio comunale di Pirano.

I membri del Consiglio che rappresentano il Comune di Pirano, sono nominati e revocati dal Consiglio comunale di Pirano, in base alle procedure e alle modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

I membri del Consiglio che rappresentano la Comunità autogestita della nazionalità italiana vengono nominati e revocati dal Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana. I rappresentanti dei Fondatori devono conoscere attivamente la lingua italiana.

Art. 15
(Rappresentanti dei lavoratori)

I membri del Consiglio, rappresentanti dei lavoratori dell'Istituto, vengono eletti dai lavoratori dell'Istituto stessi a suffragio diretto e a scrutinio segreto in base alle procedure e alle modalità stabilite dal presente Decreto.

Nel Consiglio d'Istituto si eleggono cinque rappresentanti dei lavoratori dell'Istituto, due dei quali sono quadri pedagogici della sede centrale, un rappresentante dei quadri pedagogici della Scuola periferica di Lucia, un rappresentante dei quadri pedagogici della Scuola periferica di Sicciole, e un rappresentante di tutti i quadri non pedagogici dell'Istituto.

La persona che svolge le funzioni di preside o vicepresidente, non può votare e né essere eletta ossia nominata nel Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori dell'Istituto nel Consiglio con delibera, al massimo 90 giorni e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni si svolgono entro e non oltre i 15 giorni antecedenti l'estinzione del mandato del Consiglio d'Istituto.

Con la delibera sull'indizione delle elezioni si stabiliscono il giorno delle votazioni, il numero di membri del Consiglio d'Istituto che vengono votati e si nomina la Commissione elettorale. La delibera sull'indizione delle elezioni deve essere pubblicata in modo tale che sia accessibile a tutti i lavoratori.

Con la delibera sull'indizione delle elezioni, si nomina la Commissione elettorale. I membri della Commissione elettorale devono avere diritto di voto attivo e non devono essere candidati a rappresentante dei lavoratori nel Consiglio.

La Commissione elettorale conduce le procedure per l'elezione dei membri rappresentanti dei lavoratori al Consiglio d'Istituto. Nella Commissione elettorale vengono nominati il presidente, due membri e i loro sostituti.

I membri della Commissione elettorale e i loro sostituti possono votare i membri del Consiglio d'Istituto, ma non possono candidarsi.

La Commissione elettorale viene nominata per quattro anni. La Commissione elettorale raggiunge il quorum deliberativo se sono presenti almeno due terzi dei membri della Commissione elettorale medesima ossia i sostituti dei membri assenti.

Art. 16

A rappresentanti dei lavoratori nell'ente vengono eletti:

- tra i lavoratori della Sede centrale a Pirano – tre membri,
- tra i lavoratori della Scuola periferica di Lucia – un membro,
- tra i lavoratori della Scuola periferica di Sicciole – un membro.

Le proposte dei candidati per il Consiglio d'Istituto vanno presentate alla Commissione elettorale al massimo entro 21 giorni dall'indizione delle elezioni e devono essere espresse in forma scritta. Alla proposta dei candidati vanno allegate le firme dei lavoratori che propongono i candidati a membro del Consiglio d'Istituto.

I candidati a rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto vengono proposti separatamente per la sede centrale di Pirano e separatamente per ogni scuola periferica.

Candidato al Consiglio d'Istituto può essere soltanto un dipendente della scuola, proposto da almeno il 10 per cento dei dipendenti della sede centrale ossia delle sezioni periferiche. Possono essere eletti nel Consiglio d'Istituto i lavoratori che hanno diritto di voto attivo e sono impiegati presso la scuola da almeno 12 mesi (diritto di voto passivo).

Chi svolge le funzioni di preside o vicepreside non può candidarsi.

Hanno diritto di proporre i candidati al Consiglio d'Istituto: il Collegio Insegnanti, almeno il 10 per cento dei dipendenti della sede centrale ossia delle sezioni periferiche, nonché la rappresentanza sindacale.

Le proposte scritte e firmate per i candidati vanno inviate alla Commissione elettorale unitamente all'assenso dei candidati.

Hanno diritto di eleggere i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto i prestatori di lavoro dell'Istituto, impiegati ininterrottamente nell'Istituto da almeno sei mesi (diritto di voto attivo).

Se il numero dei candidati dei lavoratori è inferiore a quello dei membri da eleggere, la Commissione elettorale è tenuta immediatamente a comunicarlo pubblicamente e a fissare il termine ultimo per la proposta di candidati dei lavoratori, che non deve superare i sette giorni e decorre dal giorno della pubblicazione ufficiale.

Art. 17

Le operazioni di voto sono dirette dalla Commissione elettorale composta dal presidente e da due membri, ossia dai loro sostituti. Le operazioni di voto devono essere svolte in modo da garantire la massima segretezza. La Commissione elettorale può stabilire il termine della votazione anticipata per i lavoratori che il giorno delle elezioni saranno assenti.

Il voto è personale ed espresso su scheda. Ciascun lavoratore avente diritto di voto ha a disposizione un voto. Sulla scheda sono riportati nell'ordine alfabetico i nomi e cognomi

dei candidati della sede centrale e delle sezioni periferiche, in conformità con quanto previsto al primo comma dell'art. 16 del presente Decreto, con l'indicazione del numero di candidati da eleggere nella sede centrale e nelle sezioni periferiche. Si vota cerchiando il numero progressivo davanti ai nomi dei candidati prescelti.

La scheda non compilata o la scheda dalla quale non sia possibile intendere la volontà manifestata dall'elettore, saranno nulle. Sarà nulla anche la scheda sulla quale l'elettore avrà cerchiato più candidati di quanti se ne votino per la sede centrale, ossia per le sezioni periferiche.

Le elezioni si considerano valide se vi ha aderito più della metà dei lavoratori dell'Istituto con diritto di voto attivo. Se alle elezioni partecipa la metà o meno della metà dei lavoratori con diritto di voto attivo, le nuove elezioni possono essere indette soltanto dopo sei mesi.

Art. 18

Nella sede centrale saranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, mentre nelle due sezioni periferiche i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso due o più candidati nella sede centrale o nelle sezioni periferiche ottengano lo stesso numero di voti, saranno eletti quelli con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.

Sull'esito delle elezioni nei seggi viene stilato il verbale, la Commissione elettorale redige la relazione sui risultati delle elezioni e la pubblica entro i cinque giorni successivi alle votazioni.

Qualora la Commissione elettorale riscontri irregolarità e annulli le elezioni, queste saranno ripetute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della delibera della Commissione elettorale di annullamento delle elezioni.

Art. 19

Il procedimento di revoca del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto inizia su proposta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori dell'Istituto con diritto di voto attivo, oppure su istanza della rappresentanza sindacale, se si tratta di un membro del Consiglio proposto dal sindacato.

Alla richiesta di revoca del mandato, presentata dai lavoratori, devono essere allegate le firme dei lavoratori che propongono la revoca. La richiesta deve contenere le motivazioni per la revoca. La richiesta va presentata alla Commissione elettorale che al più tardi entro sette giorni deve accertare se la richiesta sia corretta dal punto di vista formale, senza entrare nel merito dei motivi.

Qualora la Commissione non respinga la richiesta di revoca, indice entro 30 giorni la votazione sulla revoca del mandato al rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto e fissa la data della votazione.

Il rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto è sollevato dall'incarico se a favore del provvedimento ha votato la maggioranza degli aventi diritto al voto in seno all'Istituto, con diritto di voto attivo all'atto della votazione. Per la votazione sulla revoca del mandato al rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto si applicano, *mutatis mutandis*, le norme della Legge sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione.

Art. 20
(Rappresentanti dei genitori)

I rappresentanti dei genitori vengono eletti dai genitori al Consiglio dei genitori nel proprio seno e precisamente:

- tra le fila dei genitori degli alunni presso la sede centrale di Pirano – un membro,
- tra le fila dei genitori degli alunni che frequentano la scuola periferica di Lucia – un membro,
- tra le fila dei genitori degli alunni che frequentano la scuola periferica di Sicciole – un membro.

Un rappresentante dei genitori deve avere il figlio iscritto alla sezione periferica per almeno metà della durata del suo mandato nel Consiglio d'Istituto. Sono eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il mandato del rappresentante dei genitori decade quando scade lo status di alunno del proprio figlio.

Il candidato al Consiglio d'Istituto – rappresentante dei genitori viene proposto da almeno tre membri del Consiglio dei genitori.

I membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti i genitori, vengono eletti dal Consiglio dei genitori.

Qualora due candidati ottengano lo stesso numero di voti, sarà eletto il candidato che, in base allo status del figlio a scuola, può far parte del Consiglio d'Istituto per un periodo di tempo più lungo.

La revoca del mandato al membro del Consiglio d'Istituto – rappresentante dei genitori viene proposta in forma scritta da almeno il 10 per cento dei genitori che hanno un figlio che frequenta la scuola dell'obbligo.

Se un membro del Consiglio dei genitori viene sollevato dall'incarico, il Consiglio d'Istituto deve immediatamente avviare le procedure per eleggere un nuovo membro, rappresentante dei lavoratori.

Per l'elezione dei membri del Consiglio d'Istituto – rappresentanti dei genitori si applicano, *mutatis mutandis*, le norme previste per l'elezione dei membri del Consiglio – rappresentanti dei lavoratori, salvo il presente articolo disponga diversamente.

Art. 21
(Costituzione del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio d'Istituto può costituirsi quando è stata eletta la maggioranza dei membri.

La prima seduta del Consiglio d'Istituto nella sua nuova composizione, viene convocata dal presidente uscente entro 20 giorni dalla nomina o l'elezione di tutti i membri del Consiglio d'Istituto. Se il mandato del presidente uscente è già scaduto, la prima seduta viene convocata dal preside. La prima seduta del Consiglio d'Istituto, sino all'elezione del nuovo presidente, viene presieduta dal presidente uscente ossia dal preside.

Il Consiglio d'Istituto si costituisce con la prima seduta. Durante tale seduta i membri eleggono nel proprio seno il presidente del Consiglio e il suo vice. Da tale giorno inizia a decorrere il mandato dei membri del Consiglio d'Istituto. Sino alla costituzione del nuovo Consiglio d'Istituto ne svolge le funzioni il Consiglio d'Istituto uscente. L'elezione del presidente e del suo sostituto avviene a maggioranza di voti dei membri presenti.

Il Consiglio d'Istituto delibera a maggioranza di tutti i suoi membri, eccezion fatta per il caso del terzo comma del presente articolo o quando la Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione stabilisce diversamente.

Art. 22 (Compiti)

Il Consiglio d'Istituto svolge i seguenti compiti:

- nomina e revoca il preside,
- nomina il preside facente funzioni,
- approva il programma di sviluppo dell'Istituto,
- approva il programma di lavoro annuale e il resoconto sulla sua attuazione,
- approva il piano finanziario e il resoconto annuale,
- approva il resoconto annuale sull'autovalutazione della scuola,
- propone al Comune di Pirano la destinazione dei fondi in eccedenza oppure le modalità di copertura del deficit dell'Istituto,
- decide in merito all'introduzione di programmi che superano gli standard e di altri programmi,
 - discute i resoconti su problematiche legate all'istruzione e all'educazione,
 - decide dei ricorsi sullo status degli alunni nell'Istituto, se non è previsto diversamente dalla legge,
 - decide dei ricorsi legati ai diritti, doveri e responsabilità dei lavoratori dell'Istituto,
 - discute questioni che vengono sottoposte dal Collegio insegnanti, dall'Ispettorato scolastico, dal sindacato rappresentativo dei dipendenti, dal Consiglio dei genitori e della Comunità degli alunni,
 - decide dei ricorsi dei genitori in relazione all'attività educativo-didattica dell'Istituto,
 - approva gli atti generali dell'Istituto, i quali non devono essere in contrasto con il presente Decreto,
 - propone ai Fondatori modifiche o estensioni dell'attività,
 - fornisce ai Fondatori e al preside proposte e pareri su singole questioni,
 - indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'Istituto,
 - approva il programma per risolvere gli esuberanti tra i dipendenti,
 - decide in merito all'accensione di prestiti, previo consenso del Comune di Pirano,
 - vigila sulla legalità del lavoro e della gestione dell'Istituto,
 - propone al Comune di Pirano la revisione della gestione, che può essere svolta anche dal revisore interno del Comune di Pirano,
 - valuta il lavoro del preside e
 - svolge altri compiti definiti dalla legge, dal presente Decreto e dal regolamento dell'Istituto.

2. Il Preside

Art. 23

Il preside ha la funzione di guida pedagogica e di organo amministrativo dell'Istituto.

Il preside organizza e dirige il lavoro e la gestione dell'Istituto, lo rappresenta ed è responsabile per la legalità del lavoro nell'Istituto.

Il preside svolge i seguenti compiti:

- organizza, pianifica e dirige il lavoro dell'Istituto,
- predispone il programma di sviluppo dell'Istituto,
- prepara la proposta del piano di lavoro annuale e risponde per la sua attuazione,
- garantisce e constata la qualità con l'autovalutazione della scuola, risponde della preparazione del piano di autovalutazione della scuola,
- risponde dell'attuazione dei diritti degli alunni,
- dirige il lavoro del Collegio insegnanti,
- configura la proposta dei programmi che superano gli standard,
- incoraggia l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri,
- organizza il lavoro dei mentori per i tirocinanti,
- definisce il piano finanziario e l'approvazione dei resoconti annuali,
- assiste al lavoro educativo e didattico degli insegnanti, segue il loro lavoro e li consiglia,
- propone l'avanzamento di ruolo dei quadri professionali e stabilisce la promozione dei dipendenti secondo le classi retributive,
- segue il lavoro del servizio di consulenza scolastica,
- garantisce la collaborazione dell'Istituto con i genitori (riunioni dei genitori, colloqui e altre forme di collaborazione),
- informa i genitori sul lavoro dell'Istituto, sulle modifiche dei diritti e dei doveri degli alunni,
- prende provvedimenti disciplinari,
- stabilisce la sistematizzazione dei posti di lavoro ovvero la dotazione organica dell'Istituto,
- decide delle assunzioni e della responsabilità disciplinari dei lavoratori,
- nomina e revoca il proprio vice e il dirigente della scuola periferica,
- cura la collaborazione dell'Istituto con il Servizio sanitario scolastico,
- garantisce l'attuazione dei decreti degli organi statali o degli organi degli enti locali e
- svolge altri compiti in armonia con le leggi e le altre norme.

Art. 24

Il preside dell'Istituto viene nominato tramite bando di concorso pubblico, in base alle procedure stabilite dalla legge.

Nel bando di concorso pubblico vengono stabiliti i requisiti e le condizioni che il candidato deve soddisfare, la durata dell'incarico, il termine per l'invio delle domande e il termine entro il quale i candidati saranno informati dell'esito del bando, che non può essere superiore a quattro mesi dalla pubblicazione. Il termine per l'invio delle domande non può essere inferiore a 8 giorni e superiore a 15 giorni. Il candidato deve allegare alla domanda il programma di lavoro alla guida dell'Istituto.

Per quanto concerne il conferimento dell'incarico di vicepresidente, il bando pubblico non è necessario se il preside propone a proprio vice uno dei quadri professionali dell'Istituto.

Può essere nominato preside della scuola chi soddisfa le condizioni della Legge sui diritti particolari degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana nel settore dell'educazione e dell'istruzione, nonché è in possesso di un titolo di studio conseguito in base ai programmi per ottenere un'istruzione di secondo grado, oppure un livello di preparazione ottenuto, in base a programmi di studio che ai sensi della legge corrispondono all'istruzione di secondo grado, nonché soddisfa le condizioni previste per gli insegnanti, i consulenti scolastici nella scuola dove svolgerà le funzioni di preside, ha almeno cinque anni di esperienza nel settore dell'educazione e dell'istruzione, possiede il titolo di consigliere o consulente, oppure il titolo di mentore da almeno cinque anni e ha superato l'esame per presidi.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, può essere nominato preside anche il candidato che non ha ancora sostenuto l'esame per presidi, tuttavia lo deve sostenere entro un anno dall'inizio del suo mandato. Qualora non superi l'esame per presidi entro un anno dalla nomina, il mandato gli viene revocato in base alla legge.

Il preside dura in carica cinque anni.

Art. 25

Il preside viene nominato dal Consiglio dell'Istituto.

Il Consiglio prima di deliberare sulla scelta del candidato a preside, deve ottenere il parere del Collegio insegnanti su tutti i candidati che soddisfano le condizioni e i requisiti richiesti, il parere motivato del Comune di Pirano, il parere motivato della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano e il parere motivato del Consiglio dei genitori. Il Collegio insegnanti vota il parere a scrutinio segreto. Il parere del Comune di Pirano viene presentato dal Sindaco su proposta della Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine.

Se gli organi di cui al comma precedente non presentano i pareri entro 20 giorni dall'istanza, il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di procedere alla selezione anche se non in possesso di tali pareri.

Dopo aver scelto il candidato a preside tra quelli presentatisi, il Consiglio d'Istituto trasmette la proposta motivata per la nomina al Ministro dell'Istruzione. Se il Ministro non si esprime entro trenta giorni, il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di procedere alla nomina anche se non in possesso di tale parere.

Dopo aver ricevuto il parere del Ministro, ossia dopo la scadenza del termine previsto dal comma precedente, il Consiglio d'Istituto decide della nomina con relativa delibera e informa della decisione tutti i candidati interessati. Contro la decisione del Consiglio d'Istituto è possibile chiedere la tutela legale in base alla Legge sugli enti.

Art. 26

Qualora il mandato del preside cessi anzitempo ossia se nessuno dei candidati a preside è stato nominato, il Consiglio d'Istituto nomina un preside facente funzioni tra i quadri professionali dell'Istituto oppure tra i candidati presentatisi, tuttavia per un periodo massimo di un anno.

Se entro otto giorni dalla scadenza del mandato al preside, il Consiglio d'Istituto non nomina né il preside né il facente funzioni, quest'ultimo viene nominato dal Ministro entro gli otto giorni successivi. Il Consiglio d'Istituto deve avviare immediatamente le procedure per la nomina del preside.

La stessa persona in seno allo stesso Istituto può svolgere le mansioni di preside facente funzioni al massimo per due volte.

Art. 27

L'incarico di preside cessa al termine del periodo per cui era stato nominato.

Il preside può essere sollevato dall'incarico anticipatamente rispetto al periodo per cui è stato nominato.

Il preside può essere sollevato dall'incarico:

- se chiede autonomamente di essere sostituito,
- se si verifica uno dei casi di cessazione del rapporto di lavoro, previsti dalla legge,
- se il preside nello svolgimento del proprio lavoro non rispetta le disposizioni e gli atti generali dell'Istituto o se non attua le delibere del Consiglio d'Istituto oppure se agisce in contrasto con le stesse,
- se con il suo operato improprio o negligente causa all'Istituto un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere turbative maggiori nell'operato dell'Istituto.

Il preside viene sollevato dall'incarico dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto prima di deliberare la revoca del mandato del preside, deve informarlo dei motivi del provvedimento e dargli la possibilità di esprimersi in merito. Il Consiglio informa delle proprie decisioni i Fondatori (il Comune di Pirano e la Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano), il Collegio insegnanti e il Consiglio dei genitori.

Il Consiglio d'Istituto trasmette la proposta con le relative motivazioni al Ministro per un parere. Il Consiglio d'Istituto non è tenuto a rivolgersi al Ministro se la revoca del mandato avviene su richiesta del preside stesso. In tal caso il Ministro viene soltanto informato della revoca del mandato.

Qualora il Ministro non si esprima entro 30 giorni dall'istanza, il Consiglio d'Istituto può decidere autonomamente della revoca.

Dopo aver ottenuto il parere del Ministro, ossia trascorso il termine dei trenta giorni, il Consiglio d'Istituto delibera sulla revoca e notifica tale provvedimento al preside. Contro la decisione del Consiglio è possibile presentare ricorso al Foro competente in armonia con la legge che regola gli enti.

3. Il Vicepreside

Art. 28

Durante la sua assenza, il preside viene sostituito dal suo vice o da un dipendente dell'Istituto mediante delega per iscritto dal preside.

Il vicepreside viene nominato con bando di concorso pubblico in base al procedimento definito dalla legge e in armonia con il secondo e terzo comma dell'art. 24 del presente Decreto. A vicepreside può essere nominato chi soddisfa le condizioni e i requisiti richiesti per svolgere le funzioni di preside, eccezion fatta per la scuola o l'esame per presidi. Il vicepreside svolge le funzioni di cui viene incaricato per iscritto dal preside. Gli obblighi e le competenze del vicepreside vengono definiti nel dettaglio nell'atto di definizione della dotazione organica dell'Istituto.

Il vicepreside viene nominato e revocato dal preside. Il preside deve informare il suo vice dei motivi della revoca. Prima di sollevarlo dall'incarico deve informare il Collegio insegnanti.

4. Dirigenti delle sezioni periferiche

Art. 29

Le sezioni periferiche sono guidate da dirigenti, che sono nominati e sollevati dall'incarico dal preside tra i dipendenti della sezione periferica stessa.

Il dirigente della sezione periferica svolge le funzioni definite nell'atto di costituzione, ossia le funzioni per le quali viene incaricato per iscritto dal preside.

5. Organi professionali

Art. 30

Gli organi professionali dell'Istituto sono: il Collegio insegnanti, il Collegio insegnanti programmatico, il Consiglio di classe, il Capoclasse e gli Attivi professionali.

Il Collegio insegnanti è costituito dai docenti dell'Istituto e svolge le seguenti funzioni:

- discute e decide delle questioni tecniche e professionali attinenti all'attività educativa,
- fornisce il parere sul piano di lavoro annuale,
- propone l'introduzione dei programmi che superano gli standard e altri programmi ed attività,
- decide sull'aggiornamento dei programmi di insegnamento e sul loro svolgimento, a norma di legge,
- fornisce il parere in merito alla proposta di nomina del preside,
- propone la promozione dei quadri professionali e dà pareri sulle proposte del preside,
- decide in materia disciplinare,
- esercita altre funzioni in osservanza della legge.

Il Collegio insegnanti programmatico è composto dai docenti impegnati nel programma d'istruzione e dai quadri professionali che collaborano alla realizzazione di tale programma. Il Collegio insegnanti programmatico è guidato da uno dei membri incaricato dal preside.

Il Collegio insegnanti programmatico svolge:

- funzioni legate al piano e alla realizzazione delle valutazioni del sapere e
- altre funzioni indicate dalla scuola in base alle norme legislative in materia di valutazione del sapere ovvero di assegnazione dei voti.

Il Consiglio di classe è costituito dai docenti che insegnano in una determinata classe. Il Consiglio di classe svolge le seguenti funzioni:

- esamina la problematica educativo-didattica nella singola classe,
- prepara il programma di lavoro con gli alunni dotati e per coloro che apprendono con difficoltà,
- decide in materia disciplinare e
- esercita altre funzioni in osservanza della legge.

Il Capoclasse:

- dirige il lavoro del Consiglio di classe,
- analizza i risultati educativi e il profitto della classe,
- provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni,
- collabora con i genitori e con il Servizio di consulenza scolastica,
- decide in materia disciplinare e
- esercita altre funzioni in osservanza della legge.

Gli Attivi professionali riuniscono gli insegnanti di una singola materia ossia diverse materie affini.

Gli attivi professionali esaminano:

- la problematica riguardante la singola materia oppure le materie affini,
- armonizzano i criteri di assegnazione dei voti, forniscono al Collegio insegnanti proposte per migliorare l'attività educativa e didattica, esaminano le osservazioni fatte dai genitori e dagli alunni e
- svolgono altre funzioni di carattere tecnico-professionale stabilite dal programma annuale di lavoro.

6. Il Consiglio dei genitori

Art. 31

Al fine di poter attuare in maniera organizzata gli interessi dei genitori, nell'istituto si costituisce il Consiglio dei genitori. Il supporto tecnico e finanziario per il funzionamento del Consiglio dei genitori è garantito dall'Istituto.

Fanno parte del Consiglio dei genitori un rappresentante per classe, eletto dai genitori stessi alla loro riunione. Il Consiglio dei genitori ha un presidente e un suo sostituto.

La prima convocazione del Consiglio dei genitori è disposta dal preside.

Il Consiglio dei genitori:

- propone programmi superiori agli standard,
- fornisce il consenso alla proposta del preside relativa alle prestazioni che superano le normative,
- collabora alla stesura del programma di sviluppo dell'Istituto, del piano formativo, del Regolamento d'Istituto, e dà parere al piano di lavoro annuale,
- discute le relazioni del preside concernenti la problematica educativa,
- esamina i ricorsi dei genitori in relazione all'attività educativa,
- elegge i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto e negli altri organi della scuola,
- fornisce pareri sui candidati che soddisfano le condizioni per la nomina a preside,
- può approvare il proprio programma di collaborazione con la scuola, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione nell' ambito locale,
- in accordo con la dirigenza della scuola può costituire gruppi di lavoro e
- svolge altre funzioni in osservanza della legge e di altre prescrizioni.

7. Servizio di consulenza

Art. 32

L'Istituto organizza in base alla legge, alle normative e agli standard il Servizio di consulenza, che è a disposizione dei genitori e degli alunni, collabora con gli insegnanti e con la direzione dell'Istituto nella programmazione, supervisione e valutazione dello sviluppo dell'Istituto nello svolgimento dell'attività educativo-didattica, offrendo consulenza in merito alla formazione professionale. Nello svolgimento delle consulenze in materia di formazione professionale il Servizio di consulenza è in contatto con l'Ufficio di collocamento della Repubblica di Slovenia.

Il Servizio di consulenza collabora alla preparazione di programmi individuali per bambini con particolari necessità.

Il lavoro nel Servizio di consulenza viene svolto da psicologi, pedagoghi, assistenti sociali, pedagoghi sociali e difettologi.

8. Biblioteca

Art. 33

L'Istituto è dotato di una biblioteca.

La biblioteca raccoglie materiale bibliotecario, lo analizza professionalmente, lo conserva, lo presenta e lo cede in prestito svolgendo inoltre lavoro di documentazione e informazione come parte integrante dell'azione educativa dell'Istituto.

L'Istituto costituisce un fondo per i libri di testo, la cui gestione è stabilita dal Ministro. Per gli alunni di famiglie socialmente disagiate che non possono versare il contributo per il

prestito dei libri di testo, i mezzi vengono garantiti dallo Stato in base ai criteri stabiliti dal Ministro.

IV. DIPENDENTI DELL'ISTITUTO

Art. 34

L'attività educativa nonché le altre attività tecnico-professionali dell'Istituto vengono svolte da insegnanti, consulenti, bibliotecari e da altro personale qualificato che coadiuva il loro lavoro professionale, necessario per un funzionamento regolare dell'Istituto (nel prosieguo: quadri professionali).

I quadri professionali esercitano l'attività educativa in osservanza della legge e dei programmi in vigore nell'obiettivo di garantire l'oggettività, la distanza critica e il pluralismo. Dal punto di vista professionale, nel proprio lavoro sono autonomi.

I quadri professionali devono essere in possesso dei titoli di studio come previsti dalla legge e da altri atti.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana il lavoro di educazione e istruzione è svolto da quadri professionali che conoscono l'italiano come lingua d'insegnamento.

La disposizione del comma precedente non si applica agli insegnanti di sloveno.

I quadri professionali della scuola con lingua d'insegnamento italiana devono conoscere la lingua slovena in base al catalogo del sapere, definito dal Ministro dell'Istruzione come parte orale dell'esame professionale di questa lingua per i quadri interessati. Il quadri professionali che hanno terminato la scuola primaria e quella secondaria in Slovenia non sostengono l'esame di sloveno.

I lavori professionali, amministrativi tecnici e altri vengono svolti dai dipendenti, in base all'atto di definizione della dotazione organica dell'Istituto. I dipendenti devono essere in possesso dei titoli di studio come previsto dall'atto sulla dotazione organica, il che vale anche per la padronanza e l'uso delle lingue italiana e slovena.

V. ATTI GENERALI

Art. 35

Tutte le questioni che non sono regolate dal presente Decreto, vengono regolate dall'Istituto con un atto generale.

Gli atti generali non devono essere in contrasto con il presente Decreto.

Gli atti generali in conformità alle leggi vigenti sono adottati dal Consiglio d'Istituto o dal Preside.

VI. MODIFICHE DELLO STATUS E CHIUSURA DELL'ISTITUTO

Art. 36

Dei cambiamenti di status decidono i Fondatori quando sono soddisfatte le condizioni previste nell'atto che definisce i criteri per la fondazione delle scuole pubbliche.

Della chiusura dell'Istituto decidono i Fondatori, dopo aver ottenuto il consenso del Governo della Repubblica di Slovenia.

I Fondatori informano almeno con un anno d'anticipo la Scuola, i genitori e il Ministero dell'Istruzione delle modifiche allo status, con i motivi del provvedimento e il programma d'interventi legati alla prevista modifica.

VII. ACQUISIZIONE DEI MEZZI PER L'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ PER GLI OBBLIGHI

Art. 37

L'Istituto viene finanziato in base alla Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione. Per i programmi superiori agli standard l'Istituto può ottenere mezzi anche da bandi di concorso, donazioni, sponsor, contributi dei genitori e da altre fonti.

Il Comune di Pirano garantisce le condizioni per il funzionamento dell'Istituto in base alla Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

I beni patrimoniali dell'Istituto sono di proprietà del Comune di Pirano.

I rapporti reciproci riguardo alla gestione del patrimonio vengono regolati dal Comune di Pirano e dall'Istituto con apposito contratto. Nel contratto viene stabilito l'elenco dei beni che vengono dati in gestione all'Istituto.

L'Istituto è tenuto a gestire il patrimonio di cui al comma precedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Istituto gestisce autonomamente il patrimonio, ma non può alienarlo con negozi giuridici oppure gravarlo con alcun onere derivante da diritti reali. L'aggravio mediante i diritti reali può essere fatto soltanto previo consenso del Comune di Pirano. L'Istituto può cedere in locazione i propri vani di cui temporaneamente non necessita, previo consenso del Comune di Pirano.

Se i vani vengono dati in locazione per un massimo di 15 giorni, il consenso del Comune di Pirano non è necessario. L'Istituto può disporre dei beni mobili con il consenso del Fondatore, il Comune di Pirano. L'Istituto può accendere prestiti soltanto previo consenso del Comune di Pirano.

Art. 38

Le entrate eccedenti le uscite che l'Istituto ricava dalla vendita di prodotti ossia con servizi prestati nell'ambito dell'attività scolastica o altra attività, in virtù del presente Decreto, vengono impiegate per coprire le spese materiali, per la manutenzione a titolo di investimento, e per gli altri investimenti, nonché, previo consenso del Comune di Pirano, anche per gli stipendi.

Sulla destinazione dei fondi in eccedenza decide il Comune di Pirano su proposta del preside previo assenso del Consiglio d'Istituto.

Sulle modalità di copertura di un eventuale disavanzo ovvero deficit insorto nel corso dell'esercizio dell'attività educativa principale comunemente accordata e svolta in osservanza dei criteri, delle normative e degli standard prescritti e validi per il settore, decide il Comune di Pirano, su proposta del preside e previo assenso del Consiglio d'Istituto.

Tutti gli atti di consenso di cui al presente articolo vengono approvati a nome del Comune di Pirano dal Consiglio comunale. Il Consiglio comunale con specifica delibera può autorizzare il Sindaco al rilascio degli atti di consenso di cui al presente articolo.

Art. 39

L'Istituto costituisce un Fondo scolastico con cui finanziare le attività delle singole classi o di gruppi di alunni, che non fanno parte del programma formativo ossia che non sono finanziate dai mezzi pubblici, per l'acquisto di attrezzature superiori allo standard, per elevare la qualità dell'insegnamento e simili.

Il Fondo di cui al comma precedente ottiene mezzi dai contributi dei genitori, da donazioni e da altre fonti.

Il Fondo è gestito dal Consiglio d'amministrazione che ha un presidente e sei membri, almeno tre dei quali sono rappresentanti dell'Istituto, proposti dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'amministrazione viene nominato dal Consiglio dei genitori e può approvare un regolamento per il funzionamento del Fondo.

Art. 40

I Fondatori hanno nei confronti dell'Istituto i seguenti diritti e doveri:

– accertano se i piani e i programmi di lavoro sono in armonia con i piani e i programmi dei Fondatori,

– decidono dei cambiamenti di status,

– svolgono altre funzioni in armonia con il presente Decreto e con altri atti.

Il Comune di Pirano in veste di Fondatore:

– segue e controlla l'uso finalizzato e razionale dei mezzi,

– dà il consenso alle modifiche dell'attività e

– svolge altri compiti in armonia con il presente Decreto e con altri atti.

L'Istituto nel rapporto con il Comune di Pirano è tenuto a:

– presentare ogni anno il piano annuale di lavoro e il piano finanziario,

– presentare annualmente il resoconto sull'attuazione del piano di lavoro e di sviluppo dell'Istituto,

– presentare annualmente il piano degli investimenti per la manutenzione e della gestione degli immobili nonché

– su richiesta del Comune di Pirano, comunicare i dati necessari a seguire e finanziare le attività, nonché per scopi statistici.

VIII. CONTROLLO

Art. 41

Il controllo della gestione finanziaria e della legalità del lavoro è demandato agli Organi statali competenti, all'Amministrazione comunale, al Comitato di controllo comunale e alla revisione interna, con delega del Fondatore o dell'Istituto.

Il controllo professionale si svolge in armonia con la Legge sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

L'Istituto deve armonizzare i propri atti con le disposizioni del presente Decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 43

Dall'entrata in vigore del presente Decreto, il preside e i membri del Consiglio d'Istituto proseguono il loro lavoro sino alla scadenza del mandato per cui sono stati nominati. Altrettanto vale anche per il mandato del Consiglio dei genitori.

Art. 44

Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto, cessa di avere effetto il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 12/1997, 15/1999, 24/2007, 1/2008, 11/2010).

Art. 45

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 014-6/2017

Pirano, 26 ottobre 2017

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.